



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 412

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 155 del 31-05-2018

**OGGETTO:AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "L. ATTORRI". -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27.10.2011, esecutiva come per legge, ad oggetto: *“Individuazione eventuali nuove modalità di gestione degli impianti sportivi comunali: provvedimenti”*, con la quale è stato disposto quanto segue:

- I)omissis.....
- II) Per quanto in narrativa esposto e motivato, il settore LL.PP. e Patrimonio proporrà e definirà, anche attraverso la messa in essere di apposite attività ed iniziative di carattere sperimentale, possibili nuove modalità di gestione degli impianti sportivi comunali valutando, ove possibile, il ricorso all’ausilio di società, associazioni o gruppi, caratterizzati da finalità sportivo-ricreative, con preferenza per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- III) Il funzionario responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio provvederà a dare concreta esecuzione al presente atto;

.....omissis.....

PREMESSO CHE:

- il Comune di Montegiorgio è proprietario dell’impianto sportivo denominato *“Campo Sportivo L. Attori”*, sito nella Frazione di Piane, comprendente sia il campo da gioco che gli spogliatoi;
- finora, il Comune ha gestito direttamente l’impianto avvalendosi della collaborazione della società che usufruisce dell’impianto;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale costituiscono la spina dorsale del sistema sportivo cittadino;
- il Comune promuove e sostiene lo sport quale forma di alto valore aggregativo nella vita sociale della propria comunità;
- le strutture sportive debbono essere a disposizione di tutti i cittadini che desiderino praticare un’attività sportiva a prezzi contenuti;
- la pratica sportiva rivolta a bambine/i e ragazze/i deve essere proposta privilegiando gli aspetti educativi e didattici onde evitare l’esasperazione dei contenuti agonistici e competitivi;
- l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l’affidamento della gestione a terzi, in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 dell’art. 90 della legge n. 289/2002;
- garantire temporaneamente per i prossimi 12 mesi, la corretta fruibilità dell’impianto nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATO che negli ultimi anni, in relazione ai sempre più evidenti limiti di spesa, la gestione degli impianti sportivi si è rilevata difficoltosa;

VISTO l’art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno “nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento”;

RITENUTO che, la gestione convenzionata degli impianti sportivi di che trattasi, possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell’attuazione del principio di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

CONSIDERATO altresì che la gestione affidata tramite convenzione a società ed associazioni sportive dilettantistiche l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorre alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare, per quel che riguarda il presente atto, quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- ottenere un miglior rapporto costo/beneficio nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06.02.2018 ad oggetto: *"Bilancio di previsione 2018/2020, Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione delle tariffe per l'anno 2018. Provvedimenti."* con la quale, al punto 2) del dispositivo, lettera D) paragrafo i) CAMPO DA CALCIO "Marziali" – "Pianarelle" – "Attorri" prevede le seguenti tariffe da applicare, ai servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune di Montegiorgio, per l'anno 2018 e con decorrenza 1° Gennaio 2018:

- | | | |
|---|------|-------|
| - Associazioni sportive (quota giornaliera) | euro | 10,50 |
| - Privati (quota giornaliera) | euro | 20,00 |

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non sono disponibili dati certi relativi al "peso" della gestione in quanto mai attuata;

RILEVATA la necessità/opportunità di affidare, in via sperimentale, la gestione dell'impianto sportivo "L. Attorri" ad associazioni sportive dilettantistiche e che, la durata della concessione può essere individuata in anni "3" (tre) al fine di permettere al gestore un congruo periodo per attuale e stabilizzare un programma che preveda anche investimenti e valorizzazione dell'impianto stesso e delle attività;

VISTA la relazione redatta in data 30.05.2018 dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio dalla quale si evince che la spesa da sostenere per la gestione della struttura in oggetto a carico del Comune è maggiore rispetto alla previsione massima di quanto l'Ente stesso possa ricavare applicando le tariffe come sopra definite;

VISTA la nota dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica PIANE MG** con sede a Montegiorgio via Faleriense Est, n. 7 (C.F. e P.IVA 02097030445 – Matricola FIGC n° 934078) del 25.05.2018 (ns. prot. n. 7734/2018) con la quale, in virtù del fatto che negli ultimi anni detta società ha usufruito dell'uso del campo sportivo "L. Attorri", chiede al Sindaco e all'Assessore allo Sport quanto segue: *"la possibilità di "gestione" per 3 anni del suddetto impianto, con finalità ed iniziative di carattere sperimentale, sportivo e ricreativo.*

Le principali attività di gestione saranno:

- *svolgimento di allenamenti e partite di campionato della nostra squadra di calcio, A.S.D. Piane MG militante in Prima Categoria.*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- *collaborazione con le altre realtà sportive del territorio*
- *collaborazione con le scuole ed associazioni per attività di carattere sportivo."*

VISTA la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale "L. Attorri" di Piane di Montegiorgio, redatta da quest'Ufficio ai sensi e nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27.10.2011, con la finalità di mettere in essere apposite attività ed iniziative di carattere sperimentale;

TENUTO pertanto conto dell'onerosità della gestione di detta struttura, non viene previsto alcun onere a carico della A.S.D. Piane M.G.

PRESO INOLTRE ATTO che, tale provvedimento non comporta impegno di spesa per il Comune, in quanto, l'affidamento in specie, in via del tutto sperimentale è senza contributo alla Società Sportiva;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

PRESO ATTO il Decreto del Sindaco n. 7 del **30.12.2017** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.01.2018 fino a fine mandato.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, all'Associazione **Sportiva Dilettantistica PIANE MG** con sede a Montegiorgio via Faleriense Est, n. 7 (C.F. e P.IVA 02097030445 – Matricola FIGC n° 934078) e sulla base dell'atto della Giunta Comunale n. 133/2011 ed in via del tutto sperimentale per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione la gestione dell'impianto sportivo "L. Attorri" (spogliatoi e campo da gioco) sito nella Frazione Piane di Montegiorgio con *finalità ed iniziative di carattere sperimentale, sportivo e ricreativo.*;
- 3) **DI DARE ATTO** che le principali attività di gestione saranno:
 - svolgimento di allenamenti e partite di campionato della nostra squadra di calcio, A.S.D. Piane MG militante in Prima Categoria;
 - collaborazione con le altre realtà sportive del territorio;
 - collaborazione con le scuole ed associazioni per attività di carattere sportivo;
 - manutenzione ordinaria e concimazione;
 - pulizia dell'intero impianto;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 4) **DI PRENDERE ATTO** relazione redatta in data 30.05.2018 dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio circa i costi per la gestione della struttura in oggetto;
- 5) **DI DARE INOLTRE ATTO** che, la gestione è a titolo gratuito pertanto senza spese a carico del Comune fatta eccezione delle utenze;
- 6) **DI STABILIRE** che, il Gestore, non potrà applicare tariffe superiori a quelle individuate annualmente in sede di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;
- 7) **DI APPROVARE** la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale "L. Attorri" di Piane di Montegiorgio, redatta da quest'Ufficio ai sensi e nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27.10.2011, con la finalità di mettere in essere apposite attività ed iniziative di carattere sperimentale;
- 8) **DI INOLTRE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed alla Ragioneria per la registrazione contabile delle somme come sopra individuate;
- 9) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUIGI ATTORRI" Piane di Montegiorgio

L'anno duemiladiciotto, in giorno _____, presso l'Ufficio Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Montegiorgio,

fra

il Comune di Montegiorgio (di seguito Comune) rappresentato dal geom. **Maurizio Luchetti**, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile (giusto decreto Sindacale n. 7/2017);

e

l'Associazione **Sportiva Dilettantistica PIANE MG** (di seguito Gestore) operante sul territorio del Comune di Montegiorgio, con sede legale a Montegiorgio via Faleriense Est, n. 7 (C.F. e P.IVA 02097030445 – Matricola FIGC n° 934078), legale rappresentante il Sig. Domenico Cotini;

premesse che:

- il Comune promuove e sostiene lo sport quale forma di alto valore aggregativo nella vita sociale della propria comunità;
- le strutture sportive pubbliche debbano essere a disposizione di tutti i cittadini che desiderino praticare un'attività sportiva a prezzi contenuti;
- la pratica sportiva rivolta a bambine/i e ragazze/i deve essere proposta privilegiando gli aspetti educativi e didattici onde evitare l'esasperazione dei contenuti agonistici e competitivi;
- l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento della gestione a terzi, in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dall'art.90, c. 25 della legge 289/2002 e s.m.i..

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27.10.2011 e della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. ___ del ___.2018 (Reg. Gen. n. __/2018), con la quale è stato affidato all'Associazione **Sportiva Dilettantistica PIANE MG** con sede a Montegiorgio via Faleriense Est, n. 7 (C.F. e P.IVA 02097030445 – Matricola FIGC n° 934078), in via del tutto sperimentale, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione la gestione dell'impianto sportivo "L. Attorri" (spogliatoi e campo sa gioco) sito nella Frazione Piane di Montegiorgio con *finalità ed iniziative di carattere sperimentale, sportivo e ricreativo.*;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Finalità

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale "**L. Attori**" sito nella Frazione Piane, in via D. Mattii, il Comune di Montegiorgio intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) *offrire ai propri giovani cittadini l'opportunità di avere servizi di alta qualità nell'educazione di base dell'attività sportiva, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio;*
 - b) *incentivare l'attività sportiva giovanile e la formazione di squadre nelle varie discipline sportive, da iscrivere a tornei e manifestazioni sportive ufficiali;*
 - c) *valorizzare le potenzialità in ambito sportivo dell'impianto comunale;*
 - d) *valorizzare ed incentivare l'utilizzo del patrimonio comunale quale risorsa pubblica a disposizione dei cittadini per il loro bisogno di aggregazione, sia intorno allo sport che ad altre forme di intrattenimento (feste, manifestazioni, eventi, iniziative culturali);*
 - e) *accogliere, nel quadro delle attività per la valorizzazione della struttura comunale, le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, del privato sociale e da soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie.*

Art. 2

Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comunale "**L. Attori**" sito in Montegiorgio in via D. Mattii, costituito da

- **Campo da calcio in erba naturale;**
- **Spogliatoi e servizi igienici per gli utenti;**

il tutto come meglio specificato nell'allegata documentazione.

2. La gestione consiste nella:

- a) *realizzazione degli obiettivi indicati al precedente art. 1;*
- b) *custodia e vigilanza degli impianti e delle attrezzature assegnati;*
- c) *manutenzione degli impianti e delle attrezzature assegnati, secondo le modalità previste nei successivi articoli.*
- d) *Pulizia degli spazi sportivi compresi gli spazi annessi.*

Art. 3

Durata e rinnovo

1. Il presente contratto ha una valenza sperimentale ed una durata di anni **tre (3)** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non potrà essere rinnovato.
2. Il presente contratto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.
3. Il gestore ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione dell'impianto sportivo comunale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R., 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

4. Il presente contratto atto non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.

Art. 4

Divieto di Sub Concessione

1. Il gestore non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto del presente contratto.

Art. 5

Proprietà dell'impianto

1. Il gestore dichiara e riconosce, senza riserve di sorta, che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Montegiorgio, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

2. L'impianto sportivo, le aree verdi e parcheggi, la recinzione, le attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità della struttura, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto convenzione.

Art. 6

Patrimonio assegnato in gestione

1. Il patrimonio dei beni immobili e mobili assegnato in gestione è riepilogato nell'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente contratto.

2. All'atto della consegna dei beni, il responsabile competente del Comune ed il rappresentante legale del Gestore hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei beni immobili e mobili consegnati, redigendo, in contraddittorio, un verbale. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della convenzione, e viene tenuto aggiornato ogni anno.

3. Il Gestore si impegna a restituire i beni assegnati in uno stato che non sia peggiore rispetto a quello rilevato all'atto della consegna. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di detti beni.

Art. 7

Custodia e vigilanza

1. Il Gestore prende in carico i beni immobili e mobili del Comune e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni, eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico del Gestore.

2. Il Gestore, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

3. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura, ai beni ed agli impianti dati in gestione, che non siano autorizzate, in forma scritta, dal responsabile competente del Comune.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

4. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune. Restano a carico del Gestore tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.
5. Il Gestore ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
6. Spetta al gestore essere disponibile per l'apertura e chiusura degli impianti e per la messa a disposizione di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva.
7. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il gestore è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. 8

Manutenzioni

1. Le spese per la manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune di Montegiorgio. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:
 - a. *la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità ;*
 - b. *riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;*
 - c. *riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità , omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;*
 - d. *rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;*
 - e. *rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;*
 - f. *sostituzione corpi illuminanti di valore superiore ad euro 10,00 (dieci), sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).*
2. Le spese per la concimazione del campo sono a carico del gestore.
3. Le spese per la manutenzione ordinaria sono poste a carico del gestore. Per manutenzione ordinaria si intende, fra l'altro:
 - a. *il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto sportivo;*
 - b. *il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco, la pulizia ed il mantenimento degli spazi verdi attigui;*
 - c. *lo sfalcio dell'erba, la pulizia dello spazio verde, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.*
4. Si conviene, altresì, che, interventi di manutenzione straordinaria, potranno, eccezionalmente,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.

5. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione aggiudicataria.

Art. 9

Responsabilità e sicurezza

1. Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione dell'impianto sportivo "Attorri" di via D. Mattii è, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Gestore che, pertanto, tiene il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocate.
2. Sono a carico del Gestore gli adempimenti ad esso riconducibili previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al competente settore del Comune.
3. Il Gestore, nell'esercizio dell'attività affidata, è tenuto al pieno rispetto di tutte le normative applicabili, con particolare riferimento a quelle relative alla pubblica sicurezza ed al funzionamento degli impianti termici.
4. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione per la riduzione dei rischi rilevati nel piano redatto dal Gestore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ad esso riconducibili sulla base della ripartizione contenuta nel precedente art. 6.
5. La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare dal momento in cui gli utenti (atleti, pubblico, addetti, o altri) entrano nell'impianto a quando ne escono, sarà a carico del Gestore che, a tal fine, dovrà porre in essere apposita polizza assicurativa avente durata di anni due (due) a partire dalla firma del presente convenzione.
6. Il Comune ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.
7. Il gestore ha facoltà di emanare un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo.
8. Il gestore è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso dell'impianto.

Art. 10

Utenze

1. Sono a carico del comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas-metano, acqua, ecc.) nei limiti degli importi degli ultimi due anni.

Art. 11



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Utilizzazione diretta dell'impianto

1. Il gestore si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio, l'impianto per le attività scolastiche ed extrascolastiche riguardanti gli istituti della scuola dell'obbligo siti nel territorio comunale. Il gestore si impegna, inoltre, a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio, l'impianto per manifestazioni sportive e/o per manifestazioni pubbliche e ciò dietro semplice preavviso di 10 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.
2. Il gestore in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del gestore per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Art. 12

Altri Obblighi del Gestore

1. Il gestore senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
 - a. *a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;*
 - b. *a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;*
 - c. *a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;*
 - d. *nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose.*
 - e. *ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative - sportive realizzate a favore dei giovani;*
 - f. *a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Montegiorgio da ogni incombenza o responsabilità .*

Art. 13

Modalità e orari di utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nella



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

presente contratto.

2. Le uniche attività consentite all'interno dell'impianto sportivo sono quelle necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati nel contratto.
3. Qualsiasi altra attività non contemplata nei documenti richiamati nei precedenti commi 1 e 2 non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune.
4. Compatibilmente con l'esigenza primaria di garantire il migliore rapporto tra l'utilizzo e le necessità agronomiche del manto erboso, gli orari di utilizzo dell'impianto, devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica). Pertanto è compito del Gestore combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.

Art. 14

Soggetti autorizzati all'utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è l'unico soggetto che, in forza della presente convenzione, è autorizzato ad utilizzare l'impianto sportivo e a concederne l'uso a terzi.
2. Il Gestore, compatibilmente con le date e gli orari degli incontri ufficiali (da calendario federale o da evento) e con le date e gli orari delle attività dallo stesso organizzate, consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta.
3. Alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'albo del Comune di Montegiorgio è data priorità di accesso rispetto ad altri soggetti.
4. Il Gestore deve garantire l'utilizzo gratuito dell'impianto agli alunni delle scuole dell'obbligo di Montegiorgio in accordo con la direzione del competente Istituto Scolastico Comprensivo.
5. Le richieste di utilizzo dell'impianto devono essere indirizzate al Gestore in forma scritta che accoglie o nega l'autorizzazione nella medesima forma. I dinieghi devono essere motivati.

Art. 15

Tariffe per l'utilizzo dell'impianto

1. Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal gestore.
2. Il Gestore, nel concedere l'utilizzo di tutte o di alcune delle strutture dell'impianto sportivo, non potrà applicare tariffe superiori a quelle individuate annualmente dall'Amministrazione Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;
3. In nessun caso il Gestore non è autorizzato ad applicare tariffe superiori a quanto precisato al precedente punto 2..

Art. 16

Rapporti economici

La gestione è prevista senza ulteriore impegno economico a carico del Comune nei confronti del gestore.

Art. 17



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Sponsorizzazioni e pubblicità

1. Il Gestore è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni finalizzate al sostegno delle attività sportive o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto.
2. Spetta al gestore la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo in oggetto.
3. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge.
4. Il gestore è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.
5. Il gestore si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.
6. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.

Art. 18

Accesso del pubblico

1. L'impianto sportivo non è omologato per accogliere il pubblico e/o spettatori, pertanto il Gestore si impegna espressamente a non utilizzare l'impianto per attività di pubblico spettacolo.

Art. 19

Verifiche e controlli

1. Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Gestore all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 20

Inadempienze e penali

1. Il Gestore è da considerarsi inadempiente qualora non persegua gli obiettivi fissati dalla presente convenzione o non ottemperi alle clausole contrattuali in essa contenute.
2. Il Comune, riscontrata un'inadempienza del Gestore, deve contestarla in forma scritta esplicitando l'articolo della convenzione, la norma di legge o di regolamento cui fa riferimento invitando il Gestore a giustificare il proprio comportamento. Se l'inadempienza è sanabile, il Comune deve, in prima istanza, invitare il Gestore a sanare l'inadempienza in un tempo stabilito. Se l'inadempienza, invece, ha causato un danno al Comune e non è sanabile, il Comune potrà richiedere al Gestore il pagamento di una penale commisurata al tipo e alla gravità dell'inadempienza.
3. Le penali possono essere applicate solo dopo contestazione scritta e in contraddittorio con il Gestore.
4. Le penalità vengono così classificate:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penale</i>
<i>Non grave</i>	<i>Da euro 100,00 ad euro 1.000,00</i>



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Grave	Da euro 1.100 ad euro 2.500,00
Molto grave	Da euro 2.600,00 ad euro 5.000,00

5. In caso di reiterata inadempienza riferita allo stesso oggetto e più volte contestata, la penale da applicare è quella relativa alle inadempienze molto gravi.
6. La riscossione della penale è effettuata mediante acquisizione del deposito cauzionale.
7. Anche a seguito dell'applicazione di una penale, il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 21

Gestione Punti Ristoro e/o Esercizio Attività di "Bar"

1. L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di "bar" nell'impianto sportivo, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.
2. Il gestore è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.
3. Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del gestore.
4. La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
5. Il gestore si impegna, altresì, a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o, comunque, a servire nulla in recipienti di vetro o altro materiale simile comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.
6. Il gestore risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.
7. L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
8. I ricavi, derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche, sono di esclusiva pertinenza del gestore.

Art. 22

Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del Gestore di indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
 - a) *grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;*
 - b) *grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;*
 - c) *grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

generale nella gestione del patrimonio Comunale;

d) applicazione di tariffe superiori da quelle concordate con il Comune;

2. Resta comunque salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
3. La risoluzione nei casi di cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile.
4. Dalla comunicazione della risoluzione in Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altra società /associazione/ente informandone il precedente Gestore.
5. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 23

Obblighi assicurativi

1. Il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i fruitori degli impianti, i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi ed agli impianti comunali, in conseguenza della attività svolta, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il Gestore ha stipulato a tale scopo le seguenti polizze:
 - n. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia _____
 - Agenzia di _____ con scadenza alle ore 24:00 del _____ per responsabilità civile verso terzi fruitori degli impianti in relazione all'attività svolta per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
 - n. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia _____
 - Agenzia di _____ con scadenza alle ore 24:00 del _____ per responsabilità su danni cagionati alla proprietà Comunale così distinta:
 - a. Garanzia base fabbrica euro 50.000,00
 - b. Garanzia base contenuto euro 25.000,00
 - c. Ricorso terzi euro 100.000,00
3. Il Gestore si impegna a rinnovare le sopra citate polizze per tutta la durata della convenzione pena la revoca della gestione.

Art. 24

Controversie

1. Per ogni controversia tra le parti relativa all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via bonaria, il giudizio è affidato ad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal Comune, da un esperto nominato dal Gestore e da un terzo esperto, con funzioni di presidente, nominato dal Tribunale competente per territorio.

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 31-05-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-01-2019 al 31-01-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI